

Proponente: A5.C
Proposta: 2022/367

del 14/07/2022



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 1262

del 14/07/2022

**PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI
SPECIALI**

Dirigente: MAGNANI Arch. Massimo

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: LAVORI DI FORNITURA DI 8 CONDIZIONATORI E INSTALLAZIONE COMPRENSIVA DI 4 ELEMENTI GIA' NELLA DISPONIBILITA' DELLA STAZIONE APPALTANTE - CODICE CUP J89J21018880004 CIG 9281581AEF CODICE OBIETTIVO 2021_PG_429203 – AFFIDATARIO BARONI TECHNOLOGY SRL - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO ELETTRICO DI ALIMENTAZIONE DEGLI ELEMENTI RAFFRESCANTI ALL'IMPRESA MAX LUX SRL.

IL DIRIGENTE

Vista la determinazione RUD n. 2022/626 del 22/06/2022, e la bozza di contratto di appalto allegata al medesimo atto, con cui i lavori in appalto in oggetto sono stati affidati all'operatore economico Baroni Technologies Srl, con sede a Reggio Emilia in Via Caduti delle Reggiane, 17/A, P.IVA 02343480352 per un importo di € 42.000,00 (IVA esclusa), di cui 2.824,31 per costi della sicurezza, il cui contratto d'appalto è in fase di stipula;

Visto il verbale di inizio lavori in via d'urgenza in pendenza di contratto in atti a PG 160519 del 29/6/2022.

Richiamata la determinazione del Dirigente del Servizio Programmazione territoriale e progetti speciali, arch. Massimo Magnani, RUAD n. 1182 del 01/07/2022 con cui, relativamente all'appalto di lavori in oggetto, veniva nominata Responsabile Unico del Procedimento l'arch. Francesca Ruozi;

Considerato che l'Impresa appaltatrice dei lavori in oggetto, con comunicazione PG n. 2022/172156 del 12/07/2022, integrata con la documentazione relativa alla sicurezza sul luogo di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008, di cui al PG n. 2022/173287 del 13/07/2022, e con il contratto corretto e debitamente firmato, di cui al PG n. 173313 del 13/07/2022, ha richiesto l'autorizzazione a subappaltare i lavori per la realizzazione di impianto elettrico di alimentare degli elementi raffrescanti, per un importo di € 11.420,00 (di cui euro 500,00 per costi della sicurezza ed euro 7.420,00 per costi della manodopera) oltre IVA, all'operatore economico Max Lux Srl con sede legale a Reggio Emilia - 42124, in via Melegari n° 31/A – C.F./P.IVA: 00552600355;

Vista la documentazione allegata alla suddetta richiesta di autorizzazione, nello specifico:

- la dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, relativa ai requisiti tecnici e morali, alla dimensione aziendale e alla tracciabilità dei pagamenti;
- il Piano operativo di sicurezza;
- il contratto sottoscritto tra le parti da cui si evince che:
 - o trattandosi di microimpresa, in deroga all'art. 105 comma 13 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., i pagamenti delle prestazioni eseguite dal subappaltatore saranno liquidati direttamente dall'appaltatore;
 - o l'impresa si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 comma 9 della legge 136/2010 e ss.mm.ii., relativi al suddetto contratto;
 - o è presente clausola condizionale sospensiva legata al rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante;
 - o è presente clausola risolutiva espressa per l'ipotesi in cui dovessero essere comunicate alla Stazione Appaltante da parte della competente Prefettura informazioni circa la sussistenza a carico della Subappaltatrice di cause di divieto o elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, e 91, comma 6, del D. Lgs n.159/2011;
- la comunicazione relativa agli adempimenti antimafia da cui si evince che l'impresa subappaltatrice è iscritta alla cosiddetta "White List" presso la Prefettura di Reggio Emilia con rinnovo in corso;

Vista la relazione a firma del RUP e Direttore dei Lavori dell'intervento in oggetto, arch. Francesca Ruozi, in atti con PG 2022/173602 del 13/07/2022, da cui si evince che, in relazione al suddetto subappalto:

- A. per quanto di competenza della direzione dei lavori, nulla osta alla stipula del contratto di subaffidamento in oggetto, in quanto ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. la quota subappaltabile risulta a discrezione della Stazione appaltante e

- viene stabilita, in accordo con il Dirigente, in un massimo del 50% delle lavorazioni complessive coincidenti con la categoria prevalente;
- B. il coordinatore della sicurezza in esecuzione, Geom. Luca Viesi, ha emesso referto, in atti al PG n. 173537 del 13/07/2022, da cui si rileva che, per quanto di sua competenza, nulla osta alla stipula del contratto di subaffidamento in oggetto;
- C. si rileva che in base a quanto stabilito all'art. 2 del "PROTOCOLLO D'INTESA PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA NEL SETTORE DEGLI APPALTI E CONCESSIONI DI LAVORI PUBBLICI" SOTTOSCRITTO CON LA PREFETTURA DI REGGIO EMILIA, il subaffidamento in oggetto non richiede l'iscrizione alla White List;
- D. si è verificato che l'impresa subappaltatrice Max Lux Srl con sede legale a Reggio Emilia, in via Melegari n° 31/A – C.F./P.IVA: 00552600355:
- a) risulta in regola con il versamento dei contributi INPS, INAIL, come risulta da DURC ON LINE, Protocollo n° INAIL_33556847 con scadenza validità il 18/10/2022;
- b) risulta iscritto, come da visura ordinaria, alla C.C.I.A.A. di Reggio Emilia, con numero REA RE - 139828, codice fiscale, n.iscr. al Registro Imprese e Partita I.V.A. 00552600355 ed è in stato di attività: "attiva";
- c) che non sono state individuate annotazioni per il Codice Fiscale dell'operatore economico affidatario del subappalto, come risulta dall'accesso al sito dell'A.N.A.C. "Accesso riservato alle annotazioni sugli operatori economici", in data 12/07/2022;
- E. si prende atto che, come risulta dal contratto sottoscritto da entrambe le parti ed allegato all'istanza di autorizzazione del subappalto in oggetto, trattandosi di microimpresa, in deroga all'art. 105 comma 13 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., i pagamenti delle prestazioni eseguite dal subappaltatore saranno liquidati direttamente dall'appaltatore.

Preso atto della sopra-citata relazione del RUP e Direttore dei lavori Arch. Francesca Ruozzi, in atti a PG n. 2022/173602 del 13/07/2022, con la quale, sulla base della documentazione sopra descritta, propone l'autorizzazione del subappalto/cottimo in oggetto;

Precisato che, sono stati richiesti i certificati del Casellario Giudiziale dell'Amministratore mediante attivazione della procedura di "Certificazione massiva/cerpa" (nota inviata a mezzo P.E.C. del 13/07/2022 con P.G. 2022/173449);

Precisato inoltre che, sono in corso le verifiche in ordine al possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii. in capo a Max Lux Srl ed autocertificati dallo stesso e, nel caso in cui il completamento della verifica in corso rilevasse il mancato possesso dei requisiti, si darà corso alla risoluzione del presente affidamento ed ai conseguenti adempimenti di legge;

Verificato che, dall'esame della sopracitata documentazione, nulla osta all'autorizzazione al subappalto per le opere in oggetto, in quanto sussistono tutte le condizioni previste ex lege.

Visti

- il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il T.U. D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare gli art.li 107, 183, 192;
- gli artt. da 30 a 40 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune

DETERMINA

1. di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di autorizzare l'impresa appaltatrice a stipulare il contratto di subappalto dei lavori per la realizzazione di impianto elettrico di alimentare degli elementi raffrescanti, per un

importo di € 11.420,00 (di cui euro 500,00 per costi della sicurezza ed euro 7.420,00 per costi della manodopera) oltre IVA all'operatore economico Max Lux Srl con sede legale a Reggio Emilia - 42124, in via Melegari n° 31/A – C.F./P.IVA: 00552600355;

3. di prendere atto che, pur trattandosi di microimpresa, in deroga all'art. 105 comma 13 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., i pagamenti delle prestazioni eseguite dal subappaltatore saranno liquidati direttamente dall'appaltatore, come risulta dal contratto sottoscritto da entrambe le parti e parte integrante dell'istanza di autorizzazione del subappalto in oggetto;
4. di adottare il presente provvedimento in pendenza della conclusione con esito positivo dei controlli ex art. 80 del D.Lgs n. 50/201 e sotto la condizione dell'inefficacia del presente provvedimento qualora il risultato dei controlli dovesse risultare negativo per il subappaltatore;
5. di disporre opportuna comunicazione alle ditte interessate di quanto sopra autorizzato.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

IL DIRIGENTE
